



17542-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI	- Presidente -	Sent. n. sez. 16/2021
MICHELE BIANCHI	- Relatore -	UP - 12/01/2021
ROSA ANNA SARACENO		R.G.N. 1552/2020
GIACOMO ROCCHI		
MONICA BONI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 12/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
GIOVANNI DI LEO

che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

lette le conclusioni del difensore dell'imputato che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 12.2.2018 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata in data 15.6.2016 dal Tribunale di Macerata che aveva dichiarato (omissis) colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso il 18.5.2016, e l'aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione.

Sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due con decreto del Tribunale di Macerata notificato in data 22.7.2015, (omissis) (omissis) aveva violato la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi, dato che nel maggio 2016 aveva posto in essere una condotta truffaldina in danno di (omissis) , accertata sulla base della querela presentata dalla persona offesa.

A fronte della richiesta del Procuratore generale di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, in applicazione del principio di diritto affermato dalla sentenza a Sezioni Unite Paternò (n. 40076 del 27/04/2017, Rv. 270496), la Corte di appello ha rilevato che non era stato impugnato il giudizio di responsabilità penale, bensì unicamente il punto concernente la qualificazione giuridica del fatto, che, in tesi difensiva, doveva essere individuata nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 75, comma 1, d.lvo n. 159/2011.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (omissis) , chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 75 d.lvo n. 159/2011, in quanto la condotta dell'imputato, che non aveva violato l'obbligo di soggiorno, era qualificabile ai sensi della fattispecie contravvenzionale. 

La giurisprudenza convenzionale aveva censurato la prescrizione di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi".

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio che ha escluso la insussistenza del fatto.

Con l'atto di appello la difesa aveva contestato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che l'imputato non aveva mai lasciato il territorio dove aveva l'obbligo di dimora, e quindi, diversamente da quanto affermato dalla sentenza di appello, non era divenuta cosa giudicata l'accertamento sulla rilevanza penale della condotta.

Con il terzo motivo viene denunciata la mancata assunzione di prova decisiva avendo il secondo giudice omissso di disporre accertamento peritale sulla capacità di intendere o di volere dell'imputato.

3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 decreto legge n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.

Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 2019 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", essendosi valutato tale precetto non conforme al principio costituzionale di prevedibilità della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice penale in quanto facente riferimento ad obblighi indistinti e generici la cui violazione sarebbe consumata in presenza di qualsiasi violazione di legge e non soltanto di quella penale.

Nel caso in esame la condanna è stata, appunto, pronunciata in relazione alla violazione della prescrizione di rispettare le leggi e di vivere onestamente connessa alla misura della sorveglianza speciale, fattispecie penale oggetto della ricordata pronuncia costituzionale.

Si deve aggiungere, con riguardo all'assunto della Corte di appello secondo la quale l'impugnazione non aveva devoluto il giudizio sulla rilevanza penale della condotta, bensì, unicamente, sulla qualificazione giuridica del fatto, che il capo di condanna era stato impugnato con l'atto di appello, sia pure con riferimento ai punti concernenti il diniego della qualificazione ai sensi della contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lvo n. 159/2011 e il diniego della attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., e dunque, dato che (Sez. Un., 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239) il giudicato si forma sul capo e non sui punti della decisione, non si era formato il giudicato sulla condanna e dunque il giudice di appello manteneva il potere-dovere di pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Con riguardo al giudizio di legittimità va applicato lo stesso principio, con la precisazione che anche in caso di inammissibilità del ricorso, per ragione diversa dalla tardività della impugnazione, va applicata la sentenza di

incostituzionalità della fattispecie incriminatrice e quindi pronunciata sentenza assolutoria (Sez. 2, 30/05/2019, Tamè, Rv. 276978).


Va quindi pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 12 gennaio 2021.

Il Consigliere estensore

Michele Bianchi



Il Presidente

Vincenzo Stani

